

# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

## PROVINCIA DI NAPOLI

**Data Delibera: 30/03/2019**

**N° Delibera: 1**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

L'anno duemiladiciannove addi trenta del mese di Marzo alle ore 8:40 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

---

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI		Presente
2	BUONO PAOLINO		Presente
3	BUONO PIETRO		Presente
4	BUONO SERGIO		Presente
5	DI COSTANZO DANIELA		Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO		Presente
7	DI MEGLIO CLOTILDE		Presente
8	DI MEGLIO MARIO		Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE		Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA		Presente
11	LOMBARDI GEMMA		Presente
12	MANGIONE EMANUELA		Presente
13	VACCA ALESSANDRO		Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Maria Grazia Loffredo.

Il Presidente Dott. Paolino Buono, alle ore 8:40, dichiara aperta la seduta dopo aver verificato la presenza del numero legale (presenti tutti; i Consiglieri Buono Pietro e Mario Di Meglio entrano, rispettivamente, alle ore 8:44 ed alle ore 8:49).

Partecipa alla seduta il Dott. Luigi Mattera, Responsabile del Settore Tributario.

Il Presidente rappresenta che la convocazione mattutina è connessa alle esigenze del Segretario Comunale a scavalco

Prende la parola il Consigliere Maria Grazia Di Scala, che osserva l'inusualità della convocazione del Consiglio Comunale alle 8:30 del mattino.

Il Presidente introduce i primi due argomenti all'ordine del giorno, rappresentando l'opportunità di trattarli congiuntamente (siccome attinenti alla medesima materia), ferme restando le due votazioni separate.

Su richiesta del Presidente illustra i primi due punti all'Odg il Dott. Mattera, il quale chiarisce che alla base del nuovo piano economico finanziario della TARI c'è una scelta tecnica. Infatti il metodo normalizzato, così come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, è derogabile sulla scorta delle facoltà concesse dal comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013. Il Comune di Barano d'Ischia ha, sino ad oggi, esercitato tali facoltà, ma si è ritenuto necessario avviare un percorso che porti il sistema tariffario ad uniformarsi al Metodo Normalizzato. In tale ottica, pur mantenendo un sistema alternativo rispetto al Metodo Normalizzato, si è provveduto ad aggiornare alcuni aspetti per muoversi ancora di più nell'ottica di migliorare il rapporto "chi inquina paga".

Ciò ha determinato l'esigenza di determinare puntualmente i costi anche alla luce dei fabbisogni standard in base alla recente normativa. Il Comune di Barano di Ischia infatti aveva un costo del servizio del ciclo dei rifiuti, coperto dalle partite iscritte a ruolo, di molto inferiore ai fabbisogni standard.

Inoltre hanno inciso sul PEF l'aumento del costo a tonnellata del rifiuto indifferenziato, deliberato dalla Città Metropolitana di Napoli, e dovuto alla SAPNA abbinato ad un lieve incremento della raccolta indifferenziata. Questi ed altri fattori hanno concorso all'aumento dei costi. L'unico modo per incidere sulle tariffe abbassandole è incrementare la differenziazione del rifiuto ed aumentare la base imponibile, svolgendo accertamenti sulle omesse o infedeli denunce, e su tale obiettivo sono concentrate le risorse dell'Ufficio Tributi.

L'impianto tariffario ha determinato un incremento maggiore delle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche legato alla circostanza che il Legislatore impone una ripartizione ragionevole del costo del servizio tra le due categorie ed, allo stato, abbiamo superfici residenziali iscritte a ruolo pari all'80% della superficie tassata

La distribuzione del ruolo in parti quasi uguali tra le utenze domestiche e non è avvenuta sulle considerazioni che seguono:

- produzione complessiva di rifiuti pari al 60,69%;
- per le utenze non domestiche sono stati messi a disposizione sistemi di raccolta porta a porta dedicati e nel periodo estivo i servizi sono addirittura erogati anche nei giorni di sabato e domenica per determinate utenze;
- il servizio di raccolta erogato sul territorio (c.d. servizio a stazionamento) è fruibile indifferentemente dalle utenze domestiche e non domestiche allo stesso modo);
- la distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va poi modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della L. 147/2013

Poi il dott. Mattera fa presente che il costo del servizio del Comune di Barano d'Ischia è di € 2.800.000,00 circa. Poi enuclea i costi del servizio, coperti dal ruolo, degli altri Comuni isolani evidenziando che il costo del Comune di Barano di Ischia è perfettamente in linea in considerazione del numero di abitanti e dell'estensione del territorio. Inoltre, da un raffronto su alcune categorie non domestiche (ristoranti, bar e pescherie) le tariffe del Comune di Barano sono le più basse dopo Ischia e Casamicciola Terme.

Le modifiche al regolamento sono poi perfettamente coerenti con quanto detto ed infatti sono ispirate ad avvicinarsi progressivamente al metodo normalizzato ed i fabbisogni standard.

Prende la parola il Presidente del Consiglio, il quale rileva che quella in discorso è una problematica antica. Il costo del servizio è decisamente alto e l'aumento tariffario seppur necessario prostra l'Amministrazione che lo deve fare.

Interviene il Consigliere Mario Di Meglio, il quale osserva che il costo è superiore a quello di altri Comuni, tenendo conto delle modalità del servizio (Ischia, ad esempio, effettua il c.d. "porta a porta"). Chiede poi di chiarire perché si ritiene la gestione tramite la Barano Multiservizi più conveniente e se si sono valutate altre forme di gestione.

Ischia ha un costo del servizio superiore, ma la società che effettua il medesimo occupa ben 70 dipendenti circa.

Interviene il Sindaco, il quale replica dicendo che nel Comune di Ischia non si effettua un vero e proprio "porta a porta", ma bensì ci si limita a lasciare il sacchetto fuori casa. Chiarisce che sono state fatte una serie di analisi, ma ci si è resi conto che nei Comuni che hanno optato per questa scelta la percentuale di raccolta differenziata è molto bassa mentre, di contro, è alto l'indifferenziato, per cui di conseguenza aumentano anche i costi SAPNA.

Il Consigliere Mario Di Meglio si chiede perché, allora, negli anni precedenti, quando la percentuale di raccolta differenziata era più alta, le tariffe non sono diminuite

Il Dott. Mattera risponde che la mancata diminuzione è connessa all'incremento dei costi.

Il Presidente apre ad eventuali altri interventi.

Il Consigliere Mario di Meglio fa presente che è stata presentata una interrogazione per conoscere l'inquadramento del personale della società Barano Multiservizi.

Il sindaco risponde che si tratta di personale inquadrato nel secondo livello.

Chiede la parola il Consigliere Maria Grazia Di Scala, la quale invita a mettere in atto le procedure di recupero nei confronti degli evasori, prima che maturi la prescrizione triennale. Interviene il Dott. Mattera, il quale precisa che trattasi di decadenza e non di prescrizione e che, comunque, il termine decadenziale è fissato in cinque anni (si allontana dall'aula il presidente del Consiglio ore 9:08).

Il Consigliere Maria Grazia Di Scala dice che, verificando il nuovo Piano Economico Finanziario, si riscontra un aumento del ruolo da 2.150.000,00 Euro a 2.800.000,00 Euro circa. Chiarisce di aver presentato una interrogazione per sapere se il conto della Barano Multiservizi era ancora vincolato; è stato risposto di no ma ciò non di meno non si conoscono ad oggi i rapporti di credito/debito con la Barano Multiservizi, non si è a conoscenza di come il Comune paghi i dipendenti né in che tempi ciò avvenga. Chiede se il piano di rientro della Multiservizi incida o meno sull'incremento del ruolo.

Il Dott. Mattera fa presente che il piano di rientro non incide sull'incremento del ruolo.

Il Sindaco fa presente che la Barano Multiservizi vanta crediti verso il Comune (rientra il Presidente del Consiglio ore 09:12).

Interviene il dott. Nicola Pascale, collaboratore esterno dell'Ufficio ragioneria dell'Ente, che richiesto sul punto fa presente che il Comune deve meno di una annualità alla Multiservizi. La Multiservizi ha chiesto una certificazione del credito sulla piattaforma che in parte è connesso all'atto di pignoramento ricevuto ed ad altre cartelle esattoriali. Equitalia (n.d.r. Agenzia Nazionale per la riscossione) ha accettato la compensazione e quindi il debito è stato assunto dall'Ente (si allontana dall'aula il presidente del Consiglio alle ore 09:14 e rientra alle ore 09:20).

Il Consigliere di Scala suggerisce di revocare e procedere ad un nuovo affidamento

Il Consigliere di Scala chiede all'assessore all'ambiente di relazionare in ordine alla quota di compenso previsto nel piano TARI.

L'assessore all'ambiente chiarisce che un parte del compenso confluisce per legge nei costi del servizio.

Il Consigliere Di Scala replica che non è novità il riparto 50-50 tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Il Dott. Mattera chiarisce come nonostante la produzione di rifiuti sia ascrivibile per gran parte alle utenze domestiche, per calmierare i costi si è cercato di mantenere un equilibrio nella elaborazione

delle tariffe spalmando i costi circa al 50% sulle utenze domestiche ed altrettanto sulle non domestiche.

I Consiglieri di Meglio Clotilde e Di Scala chiedono ulteriori chiarimenti su singole voci di costo mentre il Consigliere Di Meglio Mario evidenzia che il piano è errato laddove prevede lo spazzamento quotidiano di tutte le strade comunali.

Il Sindaco conviene sul fatto che il Piano sotto tale aspetto non è corretto e presenta probabili refusi. Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti.

Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

PRESENTI: 13

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: 4 (Consiglieri di minoranza)

Il Presidente pone, altresì, ai voti l'immediata eseguibilità e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

**CONSIDERATO** che il termine *a quo* di approvazione dei bilanci di previsione attualmente in vigore è fissato al 31 marzo p.v. in osservanza de:

- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 dispone che “gli enti locali (...) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 che ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021 al 28 febbraio 2019;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 23 giugno 2014 (di seguito Regolamento comunale);

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 8 marzo 2017, con cui sono state apportate modifiche al suddetto Regolamento comunale;

RITENUTO ora opportuno apportare al Regolamento stesso alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione e soprattutto conformare lo stesso alla nuova modalità di determinazione delle tariffe TARI;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare il testo del Regolamento Comunale in oggetto, come da modifiche previste all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI n. 9 favorevoli e 4 contrari (Consiglieri di minoranza), resi nei modi di legge, essendo n. 13 i consiglieri presenti

### **DELIBERA**

1. di apportare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "I.U.C." riportate all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che la modifica del Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento riformulato con le modifiche apportate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa ai termini di legge.

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

**ALLEGATO A alla Deliberazione di C.C. n. 1 del 30/03/2019**

Modificare l'articolo 11 “**Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario**” commi 3, 5 e 8 come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.03.2017	Versione modificata
<p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.</p> <p>2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>3. <del>Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.</del></p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. A decorrere dall'anno <del>2016</del> nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo</p>	<p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.</p> <p>2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>3. <i>omissis</i></p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>5. A decorrere dall'anno <b>2018</b> nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>8. <i>omissis</i></p>



<p>del tributo rispetto a quello preventivo è riportata per intero nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.</p> <p>9. Il Piano finanziario degli interventi e la relazione illustrativa approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, redatto a norma delle disposizioni vigenti, è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.</p> <p>10. Il piano finanziario comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>il programma degli investimenti necessari;</li><li>il piano finanziario degli investimenti;</li><li>la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;</li><li>le risorse finanziarie necessarie.</li></ol> <p>11. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>il modello gestionale ed organizzativo;</li><li>i livelli di qualità del servizio;</li><li>la ricognizione degli impianti esistenti;</li><li>l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;</li><li>ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'Autorità competente all'approvazione.</li></ol> <p>12. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.</p>	<p>9. Il Piano finanziario degli interventi e la relazione illustrativa approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, redatto a norma delle disposizioni vigenti, è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.</p> <p>10. Il piano finanziario comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>il programma degli investimenti necessari;</li><li>il piano finanziario degli investimenti;</li><li>la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;</li><li>le risorse finanziarie necessarie.</li></ol> <p>11. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>il modello gestionale ed organizzativo;</li><li>i livelli di qualità del servizio;</li><li>la ricognizione degli impianti esistenti;</li><li>l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;</li><li>ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'Autorità competente all'approvazione.</li></ol> <p>12. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.</p>
---	--

Modificare l'articolo 12 **“Determinazione della tariffa”** commi 2 e 4 come segue:

<b>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.03.2017</b>	<b>Versione modificata</b>
<p>1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. La tariffa è commisurata alle quantità <del>e qualità</del> medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.</p> <p><del>Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</del></p> <p><del>Il comune, in alternativa al criterio di cui sopra e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.</del></p> <p>3. La tariffa è determinata sulla base del Piano</p>	<p>1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. La tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.</p> <p>Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.</p> <p>3. La tariffa è determinata sulla base del Piano</p>

<p>finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.</p> <p>4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. <del>Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.</del></p>	<p>finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.</p> <p>4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.</p>
---	--

Modificare l'articolo 13 **“Articolazione della tariffa”** come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.03.2017	Versione modificata
<p>1. La tariffa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.</p> <p>2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.</p> <p>3. <del>Sulla scorta del metodo utilizzato per la determinazione delle tariffe, così come precisato nel paragrafo che precede, queste ultime si potranno comporre</del> di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, <del>riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti</del> (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).</p> <p>4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa <del>sono ripartiti</del> tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.</p> <p>5. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013, <del>e dall'art. 4, comma 2, d.P.R. 158/1999</del>, attraverso l'abbattimento della tariffa <del>(della parte variabile se il metodo utilizzato è quello dettato dal DPR 158/1999)</del> complessivamente imputata a tali utenze <del>in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con il limite del 3%.</del></p>	<p>1. La tariffa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.</p> <p>2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.</p> <p>3. <b>Le tariffe si compongono</b> di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).</p> <p>4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.</p> <p>5. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.</p>

Modificare l'articolo 14 **“Periodi di applicazione del tributo”** come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.03.2017	Versione modificata
<p>1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o detenzione dei locali o aree.</p> <p>2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione o detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata l'occupazione o detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.</p> <p>3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione probatoria la data di effettiva cessazione, nel qual caso potrà essere disposto il discarico esclusivamente per quelle annualità per le quali l'Ufficio sia ancora in termini per l'accertamento all'effettivo occupante.</p> <p>4. Le variazioni, intervenute nel corso dell'anno, in particolare delle superfici e/o delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.</p> <p>5. Per gli arenili, esclusivamente per le variazioni di superficie, si applica l'articolo 10 comma 3.</p>	<p>1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o detenzione dei locali o aree, <b>intendendosi per tale anche la mera disponibilità degli stessi. In riferimento agli stabilimenti balneari ed alle altre utenze non domestiche è irrilevante l'eventuale esercizio dell'attività per un periodo inferiore all'anno allorquando la licenza ha carattere annuale.</b></p> <p>2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione o detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata l'occupazione o detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.</p> <p>3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione probatoria la data di effettiva cessazione, nel qual caso potrà essere disposto il discarico esclusivamente per quelle annualità per le quali l'Ufficio sia ancora in termini per l'accertamento all'effettivo occupante.</p> <p>4. Le variazioni, intervenute nel corso dell'anno, in particolare delle superfici e/o delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.</p> <p>5. Per gli arenili, esclusivamente per le variazioni di superficie, si applica l'articolo 10 comma 3.</p>

Modificare l'articolo 15 **“Tariffa per le utenze domestiche”** come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.03.2017	Versione modificata
<p>1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti. <del>Le tariffe sono differenziate in base al numero degli occupanti, moltiplicando il Costo Medio Generale per i rispettivi coefficienti di produttività e qualità.</del></p> <p>2. Sulla base del metodo utilizzato per la determinazione delle tariffe, queste ultime potranno comporsi di una quota fissa e di una variabile. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie <del>paramtrate al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.</del> La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, <del>secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</del></p> <p>3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.</p>	<p>1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti.</p> <p>2. Sulla base del metodo utilizzato per la determinazione delle tariffe, queste ultime potranno comporsi di una quota fissa e di una variabile. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, <b>secondo le previsioni allegate alla deliberazione annuale di fissazione delle tariffe.</b> La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, <b>secondo le previsioni di cui alla delibera annuale di fissazione delle tariffe.</b></p> <p>3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.</p>

Modificare l'articolo 17 **“Tariffa per le utenze non domestiche”** come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.03.2017	Versione modificata
<p>1. Per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, <del>moltiplicando il Costo Medio Generale per i rispettivi coefficienti di produttività e qualità scelti rispettando i criteri indicati dal D.P.R. 158/1999 e dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.</del></p> <p>2. Sulla base del metodo utilizzato per la determinazione delle tariffe, queste ultime potranno comporsi di una quota fissa e di una variabile. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione <del>Ke di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.</del> La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione <del>Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.</del></p> <p>3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.</p>	<p>1. <b>La tariffa</b> per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.</p> <p>2. Sulla base del metodo utilizzato per la determinazione delle tariffe, queste ultime potranno comporsi di una quota fissa e di una variabile. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione <b>secondo le previsioni allegate alla deliberazione annuale di fissazione delle tariffe.</b> La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione <b>secondo le previsioni allegate alla deliberazione annuale di fissazione delle tariffe.</b></p> <p>3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.</p>

Modificare l'articolo 25 **“Agevolazioni”** come segue:

<b>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.03.2017</b>	<b>Versione modificata</b>
<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, con una riduzione del 30% solo agli stabilimenti balneari (arenili) che esercitano l'attività per un periodo non superiore a mesi sette nell'arco dell'anno solare. In tal caso, resta inteso che il prelievo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare e non sugli effettivi mesi di utilizzazione dello stabilimento balneare (arenile), a nulla valendo eventuali denunce di iscrizione e cessazione nel corso dell'anno. Tale riduzione non può trovare applicazione analogica per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, a meno che non siano dotate di licenze stagionali.</p> <p>2. La tariffa viene ridotta del 50%, per la durata di un anno, per le nuove attività commerciali (nuova apertura e/o subingresso) che non abbiano alcun rapporto di continuità con i precedenti titolari/gestori (per rapporto di continuità deve intendersi qualsiasi situazione tesa solo ad ottenere tale riduzione). La riduzione del 50% non potrà comunque superare gli € 1.000,00.</p>	<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, con una riduzione del 30% solo agli stabilimenti balneari (arenili) che esercitano l'attività per un periodo non superiore a mesi sette nell'arco dell'anno solare <b>e che risultino iscritti in banca dati per tutto l'anno solare</b>. In tal caso, resta inteso che il prelievo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare e non sugli effettivi mesi di utilizzazione dello stabilimento balneare (arenile), a nulla valendo eventuali denunce di iscrizione e cessazione nel corso dell'anno. Tale riduzione non può trovare applicazione analogica per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, a meno che non siano dotate di licenze stagionali.</p> <p>2. La tariffa viene ridotta del 50%, per la durata di un anno, per le nuove attività commerciali (nuova apertura e/o subingresso) che non abbiano alcun rapporto di continuità con i precedenti titolari/gestori (per rapporto di continuità deve intendersi qualsiasi situazione tesa solo ad ottenere tale riduzione). La riduzione del 50% non potrà comunque superare gli € 1.000,00.</p>



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott. PAOLINO BUONO

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO  
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.  
dal 16/04/2019 al 1/05/2019

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO**  
**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO**  
**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**